

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'abrogazione e la sostituzione del decreto legislativo
circa le contestazioni in materia di brevetti
e di disegni di modelli industriali
(abrogazione e sostituzione del decreto legislativo 16 dicembre 1924)

(del 19 ottobre 1956)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

1. In data 1. gennaio 1956 è entrata in vigore la nuova legge federale sui brevetti d'invenzione del 25 giugno 1954. Secondo questa legge i Cantoni devono emanare le disposizioni concernenti alcune materie processuali: così spetta a loro designare il Tribunale cantonale incaricato di pronunciarsi come istanza cantonale unica sulle azioni civili di cui alla legge medesima (art. 76 cpv. 1) e l'Autorità competente a emanare provvedimenti d'urgenza (LF art. 78 cpv. 2). All'art. 85 cpv. 1 è poi previsto che in materia penale alle Autorità cantonali incombe il perseguimento e il giudizio circa le infrazioni.

In regime di legge federale precedente (LF 21 giugno 1907) le disposizioni di applicazione analoghe erano state emanate mediante il decreto legislativo del 16 dicembre 1924. Le disposizioni di questo decreto non sono più del tutto conformi alla LF nuova, motivo per cui vi proponiamo una sua parziale modificazione.

Tuttora applicabili sono le disposizioni dell'art. 1 del citato decreto, per cui la Camera civile di appello è l'Autorità cantonale unica prevista dall'art. 76 della LF (cfr. anche art. 22 A a LOG) e per cui alle contestazioni civili si applicano le norme del Codice di procedura civile. Il riferimento a questo Codice sta anche per quanto concerne i decreti cosiddetti «super-provvisionali» di cui all'art. 77 cpv. 3 LF, decreti che la legge cantonale prevede all'art. 393 cpv. 3 e 4 CPC.

Non sta invece il riferimento al Codice di procedura penale, menzionato all'art. 2 del 16 dicembre 1924. Infatti l'art. 84 lit. e) della legge federale permette al querelante di scegliere tra due fori: tra il foro del luogo in cui l'attore ha agito e il foro del luogo in cui l'evento si verificò. Questo diritto non è invece noto alla nostra procedura penale, la quale conosce soltanto il foro del luogo in cui il reato fu commesso (cfr. art. 12 CPP). La norma federale concernente il diritto di scelta del foro è una disposizione inderogabile perchè la LF regola in modo esclusivo la questione del foro. Tale diritto non può quindi essere ristretto da disposizioni esecutive cantonali.

L'art. 84 della legge federale prevede poi anche la competenza in caso di pluralità di autori, di luoghi e così pure per il caso della partecipazione. Le disposizioni del Codice di procedura penale applicabili in virtù dell'art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1924, non sembrano essere in contrasto con le disposizioni federali; tuttavia quest'ultime sono assai più chiare poichè la competenza risulta immediatamente: è il foro del luogo in cui fu compiuto il primo atto d'istruzione (LF art. 84 cpv. 1), rispettivamente il foro competente per il perseguimento e il giudizio dell'attore principale (art. 84 cpv. 2). Secondo le disposizioni cantonali invece questi fori risultano in via soltanto indiretta da un raffronto tra gli art. 11 cpv. 1, 13, 10 cpv. 1 e 12.

Poichè la legge federale ha già di per se stessa la precedenza sulla legge cantonale (cfr. art. 3 Costituzione federale) non sarebbe necessario modificare

le disposizioni del diritto cantonale. Tuttavia essendo già stata emanata una legge di applicazione alla legge federale sui brevetti, per maggior chiarezza è necessario provvedere a che anche formalmente il diritto cantonale concordi con le disposizioni del diritto federale.

2. Il decreto cantonale che abbiamo citato contiene disposizioni processuali anche per quanto concerne le leggi federali 26 settembre 1890 sulla protezione delle marche di fabbrica e 30 marzo 1900 sui disegni e modelli industriali. Ambedue le leggi danno alla parte lesa il diritto di scelta del foro penale ove perseguire l'imputato: come per la legge sui brevetti è previsto il foro del domicilio e il foro del luogo dove il reato venne commesso (LF 26.9.1890 art. 28 cpv. 1; LF 30.3.1900 art. 27 cpv. 1). Poichè l'art. 2 del decreto legislativo 26 dicembre 1924 rinvia alle disposizioni del Codice di procedura penale, secondo la legge cantonale questo diritto di scelta è tolto alla parte lesa, restrizione la quale, come visto, è in contrasto con il diritto federale.

Per i motivi che abbiamo esposto sopra, la modificazione del citato decreto legislativo deve essere quindi fatta anche per quanto concerne le due leggi il cui oggetto è la protezione della proprietà industriale.

Vi proponiamo quindi l'accettazione dell'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Vice-Presidente :

Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato :

Stefani

DECRETO LEGISLATIVO

circa contestazioni in materia di brevetti d'invenzione, di marche di fabbrica e di commercio e di disegni e modelli industriali (abrogazione e sostituzione del decreto legislativo 16 dicembre 1924)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visti gli articoli 84 e 85 della legge federale 25 giugno 1954 sui brevetti di invenzione, l'art. 29 della legge federale 26 settembre 1890 sulle marche di fabbrica e di commercio, e l'art. 33 della legge federale 30 marzo 1900 sui disegni e modelli industriali;

visto il messaggio 19 ottobre 1956 n. 652 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Le azioni civili che potranno essere proposte giusta le leggi federali 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione 26 settembre 1890, sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio, delle indicazioni di provenienza di merci e delle distinzioni industriali, e 30 marzo 1900 sui disegni e modelli industriali sono di competenza della Camera civile di appello, quale Autorità cantonale

unica, e saranno istruite e giudicate in conformità delle disposizioni del Codice di procedura civile.

Art. 2. — Le azioni penali dipendenti dall'applicazione delle predette leggi federali devono essere proposte, istruite e giudicate in conformità delle disposizioni del Codice di procedura penale, ritenute tuttavia le seguenti deroghe :

- a) l'art. 84 della legge federale sui brevetti d'invenzione deroga agli art. 11, 12 e 13 del Codice di procedura penale ;
- b) l'art. 27 cpv. 1 della legge federale sui disegni e modelli industriali deroga all'art. 12 del Codice di procedura penale ;
- c) l'art. 28 della legge federale sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio deroga all'art. 12 del Codice di procedura penale.

Art. 3. — Il decreto legislativo 16 dicembre 1924 e ogni altra disposizione contraria e incompatibile sono abrogati.

Art. 4. — Il presente decreto è dichiarato di natura urgente ed entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.



